



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 44/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per resa di conto iscritto al **n. 37902** del registro di Segreteria,
proposto dalla Procura regionale per la Corte dei conti nei confronti, tra gli
altri, di

- **CAVALLO Lucrezia Cinzia**, nata il 01.10.1967 ad Avetrana (TA) e
ivi residente alla via Pio XII n. 12, Cod. Fisc.: CVLLRZ67R41A514B;

- **SANTO Maria**, nata il 28/4/1962 ad Avetrana (TA) e ivi residente alla
via Alfieri, n. 19, Cod. Fisc.: SNTMRA62D68A514B;

- **MARGHERITI Nicola**, nato il 15/6/1954 ad Avetrana (TA) e ivi
residente alla piazza Giovanni XXIII, n. 39, Cod. Fisc.:
MRGNCL54H15A514U;

nonché, nei confronti del Responsabile del procedimento:

- **MAZZA Antonio**, nato il 02/01/1957 a Manduria (TA) e ivi residente
alla via Pacelli n. 54 (Cod. Fisc.: MZZNTN57A02E882M);

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Uditi alla Camera di consiglio del 17 febbraio 2026, il Pubblico Ministero, in
persona del Sost. P.G. Daniele Giannini, gli Agenti contabili, dott.ssa Cavallo
e sig.ra Santo, nonché, per l'Amministrazione comunale, la dott.ssa Paola
Cazzella, Responsabile del Servizio finanziario;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

	Considerato in	
	FATTO E DIRITTO	
	1. Con ricorso depositato in data 12 maggio 2025, la Procura regionale,	
	nel riferire che, a seguito dell’istruttoria svolta a valle dell’acquisizione della	
	Deliberazione n. 2/2021/PRSE emessa dalla Corte dei conti — Sezione	
	Regionale di Controllo per la Puglia, depositata in data 01/02/2021, inerente	
	la gestione finanziaria del Comune di Avetrana (TA) per l’esercizio 2018,	
	sarebbe emersa la mancata presentazione per gli anni dal 2015 al 2024 dei	
	conti giudiziali, tra gli altri, relativi al Servizio economato, alla riscossione di	
	tributi minori e diritti di segreteria e del costo per il rilascio delle carte di	
	identità, ha chiesto che, ai sensi dell’art. 141, comma 4, c.g.c. fosse assegnato	
	agli agenti contabili termine per il deposito dei conti giudiziali.	
	2. Con il decreto n.14/25, è stata disposta l’acquisizione d’ufficio dei	
	conti giudiziali predisposti rispettivamente da Santo Maria per l’incasso di	
	tributi minori e Margheriti Nicola per l’incasso dei diritti di segreteria per	
	rilascio carte d’identità, relativi all’esercizio 2015 ed è stata comminata la	
	sanzione al Responsabile del Procedimento dott. Mazza.	
	3. Con il decreto n.13/2025 è stato assegnato termine rispettivamente:	
	- a Cavallo Lucrezia Cinzia di giorni 180 per la resa del conto giudiziale,	
	in qualità di agente contabile del servizio di Economato (gestione fondo	
	economale per spese di non rilevante entità) con riferimento agli esercizi 2018	
	(dall’8 giugno 2018), e da 2019 a 2024 (estremi compresi);	
	- a Santo Maria di giorni 180 per la resa del conto giudiziale, in qualità	
	di agente contabile riscossore con riferimento agli esercizi finanziari da 2016	
	a 2024 (estremi compresi) relativamente alla riscossione dei tributi minori e	
	2	

	con riferimento agli esercizi finanziari dal 2016 (dal mese di agosto), e da	
	2017 a 2024 (estremi compresi) relativamente alla riscossione dei diritti	
	segreteria e costi per il rilascio delle carte d'identità;	
	- a Margheriti Nicola, di giorni 120 per la resa del conto giudiziale, in	
	qualità di agente contabile riscossore dei diritti di segreteria e costi per il	
	rilascio delle carte di identità con riferimento all'esercizio finanziario 2016	
	(fino al 23 luglio);	
	4. Con la nota in data 7 ottobre 2025, come integrata in data 10 ottobre	
	2025, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario ha comunicato che	
	<i>"... il sig. Margheriti Nicola, con e-mail del 01.10.2025 acquisita al</i>	
	<i>protocollo generale di questo Ente al n. 13253 del 02.10.2025 che si allega in</i>	
	<i>copia, ha trasmesso a questo Ente la resa del conto richiesta da codesta</i>	
	<i>spettabile sezione della Corte dei Conti col decreto indicato in oggetto ...",</i>	
	nonché di aver provveduto <i>"... ad inviare, attraverso il portale Sireco, la resa</i>	
	<i>del conto di cui sopra che risulta acquisita al n. 769896".</i>	
	5. Con nota depositata in data 11 novembre 2025, la dott.ssa Cinzia	
	Cavallo, nel precisare che l'incarico di Economo ha avuto natura meramente	
	formale non avendo mai comportato l'effettiva gestione materiale di valori o	
	denaro pubblico, ha trasmesso n. 7 conti giudiziali riferiti ai periodi dal 2018	
	al 2024.	
	6. Con nota depositata in data 11 novembre 2025, il Responsabile del	
	Servizio finanziario ha comunicato che <i>"... la sig.ra Santo Maria, con e-mail</i>	
	<i>del 23.10.2025, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 0014353</i>	
	<i>del 23.10.2025, ha trasmesso a questo Ente le rese del conto dei tributi minori</i>	
	<i>richieste da codesta spettabile sezione della Corte dei Conti col decreto</i>	
	3	

	<i>indicato in oggetto. Inoltre, con la medesima e-mail, la sig.ra Santo Maria ha</i>	
	<i>trasmesso una nota avente oggetto “osservazioni alla trasmissione conto</i>	
	<i>giudiziale”, nonché altra documentazione inerente la gestione dei diritti di</i>	
	<i>segreteria.</i>	
	<i>In data odierna, le rese del conto dei tributi minori trasmesse sono state</i>	
	<i>inserite nel portale Sireco e risultano acquisite ai numeri 777371, 777374,</i>	
	<i>777378, 777380, 777399, 777403, 777404, 777414, 777417”.</i>	
	<i>Alla medesima data, la sig.ra Santo ha depositato presso la Sezione la memoria</i>	
	<i>e relativi allegati, già trasmessa dalla Responsabile del Servizio finanziario.</i>	
	7. <i>Alla Camera di consiglio del 17 febbraio 2026 fissata per la verifica</i>	
	<i>degli adempimenti previsti dal decreto n.13/25, la dott.ssa Cavallo ha</i>	
	<i>confermato di non aver avuto in carico alcun fondo economale nel periodo in</i>	
	<i>questione, in quanto, come anche confermato dal Responsabile del Servizio</i>	
	<i>finanziario, le spese minute vengono effettuate direttamente dai competenti</i>	
	<i>uffici.</i>	
	<i>La sig.ra Santo ha confermato di aver predisposto i conti giudiziali relativi alla</i>	
	<i>riscossione dei tributi minori e di aver effettuato, per mero spirito di</i>	
	<i>collaborazione, il riversamento dei proventi dei diritti di segreteria dall’anno</i>	
	<i>dal 2019 al 2023, mentre per il periodo anteriore tale attività veniva espletata</i>	
	<i>da altro dipendente, oggi in quiescenza.</i>	
	<i>Quanto al 2024, il Responsabile del servizio finanziario ha segnalato che</i>	
	<i>l’incasso dei diritti di segreteria è avvenuto mediante bonifico.</i>	
	<i>Sia la dott.ssa Cavallo che la sig.ra Santo hanno poi confermato di aver</i>	
	<i>predisposto i conti giudiziali a suo tempo, sottoponendoli alla firma dell’allora</i>	
	<i>Responsabile del servizio finanziario, dott. Mazza.</i>	
	4	

	La causa è stata dunque posta in decisione.	
	8. Prendendo le mosse dalla posizione del sig. Margheriti, dall’esame della documentazione in atti, emerge che l’Agente contabile ha provveduto alla presentazione dei conti giudiziali relativi alla riscossione dei diritti di segreteria e costi per il rilascio delle carte d’identità con riferimento al 1^ gennaio - 23 luglio 2016 (data di collocamento in quiescenza).	
	Risulta altresì che l’Amministrazione abbia provveduto a depositare presso la Segreteria della Sezione il conto giudiziale in questione, cui è stato assegnato il n.23608.	
	Risulta dunque provato il pieno rispetto da parte dell’agente contabile dell’adempimento di cui all’art. 139, comma 1, c.g.c. secondo la tempistica ivi prevista, con conseguente cessazione della materia del contendere.	
	9. Passando alla posizione della dott.ssa Cavallo, dall’esame della documentazione in atti emerge che l’Agente contabile ha provveduto alla predisposizione dei conti giudiziali a “zero”, stante l’assenza di movimentazione, per gli esercizi dal 2018 al 2024.	
	Il deposito di tali conti presso la Sezione è stato effettuato dal Responsabile del Servizio finanziario, dott.ssa Cazzella, con assegnazione dei seguenti numeri: conto del 2018 n.24121, conto del 2019 n.24122, conto del 2020 n.24137, conto del 2021 n.24136, conto del 2022 n.24135, conto del 2023 n.24134 e conto del 2024 n.24131.	
	Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione della dott.ssa Cavallo.	
	10. Venendo alla posizione dell’Agente contabile Santo e prendendo le mosse dalla riscossione dei tributi minori, dall’esame della documentazione	
	5	

	in atti risulta che la predetta ha provveduto alla predisposizione dei conti	
	giudiziali relativamente agli esercizi da 2016 a 2024 (estremi compresi).	
	Il deposito di tali conti presso la Sezione è stato effettuato dal Responsabile	
	del Servizio finanziario, dott.ssa Cazzella, con assegnazione dei seguenti	
	numeri: conto del 2016 n.24120, conto del 2017 n.24123, conto del 2018	
	n.24124, conto del 2019 n.24155, conto del 2020 n.24121, conto del 2021	
	n.24127, conto del 2022 n.24142, conto del 2023 n.24139 e conto del 2024	
	n.24138.	
	Va dunque dichiarata la cessazione della materia del contendere con	
	riferimento alla posizione della sig.ra Santo quanto all'attività di riscossione	
	dei tributi minori.	
	11. Infine, va affrontata la posizione della sig.ra Santo con riferimento	
	all'attività di riscossione e riversamento dei diritti di segreteria e costi per il	
	rilascio delle carte d'identità.	
	In primo luogo, questo Giudice ritiene di confermare quanto affermato nel	
	decreto n.14/25 in merito alla qualifica di agente contabile di fatto assunta	
	dalla sig.ra Santo che, pur in assenza di incarico formale, ha provveduto, per	
	spirito collaborativo, ad accollarsi l'onere di riversare nelle casse	
	dell'Amministrazione i proventi derivanti dal rilascio delle carte d'identità.	
	11.a Ciò posto, la Santo ha precisato di aver svolto tale attività a decorrere	
	dal 2019 fino al 2023, depositando i relativi conti, corredati da prospetti	
	predisposti a mano.	
	Quanto al periodo precedente, e successivo al collocamento in congedo	
	dell'Agente contabile Margheriti (dal mese di luglio 2016), secondo quanto	
	riferito in camera di consiglio, il riversamento nelle casse	
	6	

	dell'Amministrazione veniva effettuato da altro dipendente oggi in	
	quiescenza, laddove, secondo quanto comunicato nel corso dell'istruttoria	
	svolta dalla Procura regionale, il Segretario comunale aveva precisato che la	
	stessa Santo aveva svolto tale attività di fatto sin dal 2016.	
	11.b Alla luce di quanto sopra, reputa questo Giudice, nell'impossibilità di	
	ricostruire in maniera compiuta sulla base degli atti l'attribuzione dell'attività	
	di riscossione dei diritti di segreteria nel periodo dall'agosto 2016 al gennaio	
	2019, di dover disporre la compilazione d'ufficio a cura dell'Amministrazione	
	ex art.141, comma 6, c.g.c., senza applicazione di alcuna sanzione stante lo	
	svolgimento della funzione da parte degli impiegati, in assenza di incarico	
	formale, a titolo di mera collaborazione.	
	Quanto all'anno 2024, questo Giudice prende atto di quanto precisato in sede	
	di camera di consiglio, in merito alla circostanza che a decorrere da tale data	
	la riscossione avviene mediante bonifici bancari e non più in contanti.	
	P.Q.M.	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica,	
	DISPONE	
	- la cessazione della materia del contendere quanto alla posizione degli	
	Agenti contabili:	
	i) Nicola Magheriti , quanto alla riscossione diritti di segreteria e costi	
	per rilascio carte d'identità per il periodo relativo all'esercizio finanziario	
	2016 (fino al 23 luglio);	
	ii) Lucrezia Cinzia Cavallo , quanto al Servizio economato dal 2018 al	
	2024 (estremi compresi);	
	7	

[illegible]